



COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 47 del Reg.	Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI E STRUTTURE TEMPORANEE LEGGERE SU AREE PRIVATE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE".
Data 27/11/2009	

L'anno **DUEMILANOVE**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19:00** e ss., nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Presiede la seduta il **SINDACO**, dott. **Giovanni CAGGIANO**.

All'appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori consiglieri :

Cognome e Nome	Presenti	Assenti	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1) CAGGIANO Giovanni	X		10) GORGA Rosa		X
2) CARUCCI Angelomaria	X		11) ADESSO Antonio	X	
3) LAMATTINA Pasquale	X		12) CICCARONE Giuseppantonio	X	
4) LAMATTINA Modesto	X		13) CARUCCI Luigi	X	
5) LAMATTINA Antonio	X		14) CASALASPRO Francesco	X	
6) MARADEI Maria Vittoria	X		15) MANISERA Luigi Domenico	X	
7) VALISENA Rosario	X		16) RIZZO Paolo	X	
8) MARCHIONE Cristina	X		17) LORUSSO Nicola	X	
9) CAFARO Mauro		X	Totale Presenti e Assenti	15	2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale, dott. **Giovanni LAMATTINA**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

(*Sessione Straordinaria, Seduta Pubblica di prima convocazione – PRESENTI N. 15*)

Oggetto: **APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DI MANUFATTI E STRUTTURE TEMPORANEE LEGGERE SU AREE PRIVATE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE”**.

Il Sindaco/Presidente, **Dott. Giovanni Caggiano** relaziona e illustra i contenuti del **“Regolamento per la disciplina dell’installazione di manufatti e strutture temporanee leggere su aree private di pertinenze delle attività produttive”** predisposto ai sensi della vigente normativa di settore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO quanto riferito dal Sindaco/Presidente;

PREMESSO che:

- è intendimento disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture leggere e/o precarie su aree private, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l’intrattenimento della clientela, nonché per sopperire a motivate e temporanee esigenze delle attività produttive operanti in tutti i comparti dell’economia locale, in relazione a specifiche richieste avanzate da soggetti imprenditoriali regolarmente iscritti al registro imprese, nonché da associazioni in grado di comprovare l’espletamento di attività commerciali;
- l’obiettivo è quello di favorire, altresì, la crescita dei servizi per il turismo e il tempo libero, migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato, per una qualità delle strutture e delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell’ambiente urbano;

VISTO il testo agli atti del **“Regolamento per la disciplina dell’installazione di manufatti e strutture temporanee leggere su aree private di pertinenze delle attività produttive”** composto di complessivi n. 14 articoli;

CONSIDERATO che il Regolamento in parola è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali in riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed approvato nella seduta del 26 novembre 2009;

RITENUTO, pertanto, provvedere all’approvazione del Regolamento in parola;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI dei n. 15 consiglieri presenti e votanti, resi e verificati nelle forme e modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato testo del **“Regolamento per la disciplina dell’installazione di manufatti e strutture temporanee leggere su aree private di pertinenze delle attività produttive”**, composto di complessivi n. 14 articoli.
2. Di dare atto che il suddetto Regolamento:
 - a. va a integrare il Regolamento edilizio, quale suo allegato, e le norme tecniche attuative del Piano Regolatore Generale;
 - b. entrerà in vigore a far tempo dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione.

3. Di mandare al Responsabile dell'U.T. comunale per l'adozione di tutti gli atti successivi e consequenziali.

Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente:

con voti favorevolmente unanimi, su n. 15 consiglieri presenti e votanti, il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.



COMUNE DI CAGGIANO

Provincia di Salerno

C.A.P. 84030 Via Nestore Caggiano, n.1

P.IVA 0051042 065 6



(0975) 393020 Fax (0975) 393920

indirizzo e-mail: comune.cag@tiscali.it

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI
E STRUTTURE TEMPORANEE LEGGERE
SU AREE PRIVATE DI PERTINENZA
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27.11.2009

INDICE

Articolo 1 Finalità	3
Articolo 2 Definizione	3
Articolo 3 Aspetti normativi	4
Articolo 4 Localizzazione	4
Articolo 5 Caratteristiche e superfici dimensionali	5
Articolo 6 Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali	6
Articolo 7 Installazione di chioschi per attività di somministrazioni di alimenti e bevande e per le attività commerciali	7
Articolo 8 Procedura	7
Articolo 9 Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico	8
Articolo 10 Temporalità	9
Articolo 11 Onerosità	9
Articolo 12 Obblighi	10
Articolo 13 Sanzioni	10
Articolo 14 Norma transitoria – Adeguamento manufatti precari esistenti	11

Articolo 1

Finalità

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture leggere e/o precarie su aree private, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, nonché per sopperire a motivate e temporanee esigenze delle attività produttive operanti in tutti i comparti dell'economia locale, in relazione a specifiche richieste avanzate da soggetti imprenditoriali regolarmente iscritti al registro imprese, nonché da associazioni in grado di comprovare l'espletamento di attività commerciali.
2. L'obiettivo è di favorire, altresì, la crescita dei servizi per il turismo e il tempo libero, migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato, per una qualità delle strutture e delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

Articolo 2

Definizione

1. Sono da considerare **manufatti leggeri e/o precari le strutture temporanee**, assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso limitato nel tempo, e volte a soddisfare le esigenze delle attività produttive, commerciali e/o di servizi nell'arco temporale della loro durata, senza creare un incremento della capacità insediativa.
2. Le strutture devono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Tali manufatti devono avere carattere di precarietà dal punto di vista temporale, nel senso che la loro presenza sul territorio deve essere limitata nel tempo, di durata non superiore ad un anno e rinnovabile per un massimo di tre volte, ove l'installazione risulti da un anno all'altro consecutiva e continuativa, ad eccezione di quelle riferibili alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che, tenuto conto del loro contenuto oggettivo di stagionalità, possono essere, comunque, rinnovate ogni anno.

Articolo 3

Aspetti normativi

1. Le strutture leggere, come meglio definite al precedente art. 2, sono soggette al preventivo rilascio di Permesso di Costruire, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate e a quanto previsto dal Codice Civile, dal regolamento di Igiene e dal Codice della Strada.
3. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengono installati impianti rumorosi, dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico che dimostri il rispetto del piano comunale di zonizzazione acustica.

Articolo 4

Localizzazione

1. I manufatti leggeri di cui all'articolo 2 potranno essere installati su aree private, anche ad uso pubblico, all'interno del centro abitato o in territorio aperto, a servizio delle attività produttive, artigianali e commerciali e di servizi.
2. Sono escluse le zone pubbliche interessanti le sedi stradali destinate alla pubblica circolazione, nell'ottica di evitare la sottrazione di spazi pubblici a fruizione collettiva, nonché le zone adibite alla sosta dei veicoli e i posti auto.
3. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo regolamento di Attuazione.
4. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (esempio chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso previo specifico nulla-osta da parte delle Società gestori del Servizio o degli Uffici comunali interessati.
5. Fermo restando il rispetto delle limitazioni contenute nel comma 2 del presente articolo, relativamente alle fattispecie generali di occupazioni di suolo pubblico, le relative autorizzazioni vengono rilasciate nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi, nonché

secondo le procedure contenute nel corrispondente regolamento comunale tempo per tempo vigente.

6. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli edifici vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere A) e D) e dell'articolo 11, lettere C) ed E) del D. Lgs n. 42 del 22/01/2004.

Articolo 5

Caratteristiche e superfici dimensionali

1. I manufatti leggeri, oggetto del presente regolamento, ubicati su suoli privati o su suoli pubblici, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovranno avere una superficie coperta ovvero di pubblico esercizio esistente, con un minimo non inferiore a mq 20, escludendo la superficie per servizi.
2. L' esecuzione di interventi sulla parte dell'immobile utilizzato al fine di consentire la realizzazione dei dehors o strutture similari, volti a ridurre la superficie di somministrazione in relazione alle corrispondenti attività rivolte al pubblico, comporta la conseguente riduzione della struttura dei dehors o manufatti medesimi.
3. L'occupazione di cui al comma precedente è da valutarsi entro le proiezioni delle fronti dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere posta la struttura. Tali fronti costituiscono limitazioni alla superficie max. copribile indicata al primo comma del presente articolo.
4. Le strutture devono rispettare le norme del Nuovo Codice della Strada ed essere realizzate, comunque, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - l'installazione non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale, in ogni caso l'area antistante ai manufatti non dovrà essere inferiore a 2,00 ml.;
 - è consentita, fermo il divieto di cui ai punti precedenti, sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt.2,00;
 - i manufatti leggeri non dovranno intralciare la visibilità per il traffico veicolare, né la segnaletica;
 - è vietata sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni.
5. Le strutture devono, inoltre, rispettare la distanza di metri 0,50 dal bordo del marciapiede.

Articolo 6

Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali

1. La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, con attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno.
2. La copertura, che dovrà essere di tipo leggero, sarà realizzata, in via del tutto esemplificativa, in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno, e comunque con l'utilizzo di materiali confacenti alla specifica attività produttiva da svolgervi.
3. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.
4. Le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi rimovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.
5. Le tamponature dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile) su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano.
6. L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.
7. L'altezza max al colmo non può superare ml 4.00, misurata dal piano di marciapiede al colmo, e comunque dovrà essere garantita un'altezza minima di ml. 2.70, fatti salvi gli interventi posti in essere in relazione a specifiche attività, per le quali il relativo ciclo di produzione richiede, per ragioni tecniche e/o funzionali, la presenza di altezze maggiori.
8. Le porte individuate come vie di esodo devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa. Esse dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile).
9. La pavimentazione dovrà essere facilmente rimovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.
10. Le strutture dovranno rispettare i requisiti previsti dalla Legge n. 13 del 1989 in materia di accessibilità ai pubblici esercizi, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche.

11. Nel Centro Antico, come delimitato ai sensi della vigente normativa urbanistica comunale, è consentito esclusivamente l'uso dei materiali previsti nella stessa.

Articolo 7

Installazione di chioschi per attività di somministrazioni di alimenti e bevande e per le attività commerciali

1. Nelle aree del centro abitato, ivi comprese quelle di proprietà pubblica, è consentita l'installazione precaria di chioschi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/1991 e per le attività commerciali di cui al D. Lgs. 114 del 31/03/1998.
2. I soggetti interessati all'ottenimento della concessione per la collocazione del chiosco dovranno ottenere preventiva concessione dall'ufficio comunale competente in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, il cui rilascio resta comunque subordinato al rispetto della disciplina contenuta nel relativo regolamento.
3. La tipologia e le caratteristiche costruttive dei chioschi sono le stesse indicate al precedente articolo 6.
4. Il concessionario assume l'obbligo di assicurare la pulizia e lo sfalcio dell'erba dell'intera area in cui è compresa il suolo eventualmente datogli in concessione.

Articolo 8

Procedura

1. La richiesta di autorizzazione, redatta da tecnico abilitato, dovrà essere presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia, completa di tutta la documentazione prevista in ordine al tipo di pratica edilizia, compreso quella necessaria per il rilascio degli eventuali pareri degli altri uffici ed altri enti pubblici comunque competenti. Dovranno essere presentati i seguenti elaborati tecnici:
 - relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali e dei colori utilizzati;
 - estratto del PRG della zona interessata dall'intervento;
 - planimetria di zona in scala 1:1.000;
 - planimetria dell'area circostante in scala 1:200, al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dagli articoli 3 e 4;
 - pianta, prospetti e sezioni del manufatto in scala 1:50;

- documentazione fotografica dei luoghi;
 - elaborato sul rispetto della Legge n. 13 del 1989;
 - certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza, ecc.) con eventuale asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica;
 - certificato di iscrizione al registro imprese e, nel caso di associazioni, idonea documentazione comprovante l'espletamento di attività commerciale, nonché copia dell'autorizzazione all'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande nei casi riguardanti le predette attività.
2. Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.
 3. Dovrà essere, inoltre, prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo, alla scadenza del termine di validità del permesso, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.
 3. Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.
 4. La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non sarà prodotto.
 5. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in ragione del tipo di intervento.

Articolo 9

Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico

1. Il rilascio del permesso, per strutture da collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico, è subordinata all'ottenimento della preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, da parte dell'ufficio comunale competente, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi contenuti nel corrispondente regolamento, tempo per tempo vigente.
2. L'annullamento o la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficacia del titolo abilitativo edilizio.
3. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
4. In corrispondenza di intersezioni stradali eventualmente semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
5. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle

larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

6. L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.
7. Deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a mt. 2,00 misurata tra il limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il piano verticale d'ingombro della struttura. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali.
8. L'amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

Articolo 10 **Temporalità**

1. Il termine di validità del permesso rilasciato per l'installazione delle strutture temporanee collegate ad attività produttive su suolo privato non potrà essere superiore a mesi 12, mentre nel caso di occupazioni su suolo pubblico si applicano i termini prescritti nel relativo regolamento tempo per tempo vigente.
2. Il rinnovo del permesso, nei limiti consentiti dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, va presentato almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza della precedente autorizzazione, sulla base di una semplice domanda.
3. L'autorizzazione è comunque collegata alla durata dell'attività connessa; cessata l'attività il permesso è automaticamente revocato e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.
4. Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

Articolo 11 **Onerosità**

1. Le strutture sopra descritte saranno assoggettate al regime gratuito se completamente aperte e con copertura non rigida, negli altri casi al regime oneroso anche qualora venga chiesto il tamponamento anche parziale, l'onere è fissato nella quota del 50% del

contributo di costruzione vigente nel Comune di Caggiano (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) dell'intera opera, previsto per la zona urbanistica interessata dall'intervento.

Articolo 12

Obblighi

1. E' cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, secondo le indicazioni dell'U.T.C., nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.
2. Spetta inoltre, al titolare del permesso la rimozione e il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.
3. Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenerlo in perfetto stato igienico - sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.
4. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare del permesso.
5. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario l'area secondo le indicazioni fornite dai servizi del comune.
6. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale, con spese addebitate a totale carico del concessionario, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
7. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.
8. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 13

Sanzioni

1. Nel caso di tardiva richiesta del rinnovo del permesso è applicata una sanzione amministrativa di euro 500,00.

2. Le costruzioni temporanee di cui al presente regolamento, non rimosse entro il termine stabilito nel permesso sono considerate abusive e soggette al regime sanzionatorio del titolo IV Capo I e II del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14

Norma transitoria – Adeguamento manufatti precari esistenti

1. Il presente regolamento va a integrare il regolamento edilizio, quale suo allegato, e le norme tecniche attuative del Piano Regolatore Generale.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa esistente.
3. I manufatti esistenti, realizzati con regolare autorizzazione sotto la vigenza della precedente normativa, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal presente regolamento in sede di richiesta di interventi che eccedono la manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO
(Dott. Giovanni Caggiano)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giovanni Lamattina)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

- che la presente deliberazione:

ATTESTA

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **30 novembre 2009**
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L.);

E' stata trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data

Dalla Residenza comunale, li **30 novembre 2009**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giovanni Lamattina)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

- che la presente deliberazione:

ATTESTA

E' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Dalla Residenza comunale, li **30 novembre 2009**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giovanni Lamattina)



COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 del Reg.	Oggetto : MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI E STRUTTURE TEMPORANEE LEGGERE SU AREE PRIVATE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE".
Data 12/07/2012	

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **DODICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **19:00** e ss., nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **STRAORDINARIA-URGENTE** ed in seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Presiede la seduta il **SINDACO**, dott. **Giovanni CAGGIANO**.

All'appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori consiglieri :

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) CAGGIANO Giovanni	X		10) GORGA Rosa		X
2) CARUCCI Angelomaria	X		11) ADESSO Antonio		X
3) LAMATTINA Pasquale	X		12) CICCARONE Giuseppantonio	X	
4) LAMATTINA Modesto		X	13) CARUCCI Luigi	X	
5) LAMATTINA Antonio	X		14) CASALASPRO Francesco	X	
6) MARADEI Maria Vittoria		X	15) MANISERA Luigi Domenico		X
7) VALISENA Rosario	X		16) RIZZO Paolo	X	
8) MARCHIONE Cristina		X	17) LORUSSO Nicola		X
9) CAFARO Mauro		X	Totale Presenti e Assenti	9	8

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale, dott. **Giovanni LAMATTINA**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

(Sessione straordinaria - urgente, Seduta pubblica di prima convocazione – CONSIGLIERI PRESENTI N.9)

Oggetto: **MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DI MANUFATTI E STRUTTURE TEMPORANEE LEGGERE SU AREE PRIVATE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE”.**

IL SINDACO/PRESIDENTE

Il Sindaco-Presidente, **Dott. Giovanni CAGGIANO**, introduce l'argomento ed illustra le proposte di modifiche al “Regolamento per la disciplina di manufatti e strutture temporanee leggere su aree private di pertinenza delle attività produttive”, approvato con delibera di C.C. n. 47 del 27.11.2009, esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO quanto riferito e proposto dal Sindaco/Presidente;

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 47 del 27.11.2009, esecutiva, si approvava il “*Regolamento per la disciplina dell’installazione di manufatti e strutture temporanee leggere su aree private di pertinenza delle attività produttive*”;

CONSIDERATO che al fine di favorire la crescita dei servizi per il turismo e il tempo libero, migliorando le strutture in risposta alle richieste di mercato, per una qualità delle strutture e delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell’ambiente urbano, si ritiene opportuno adeguare con modifiche alcuni articoli del predetto regolamento;

VISTE le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento in parola, giusto predisposto prospetto comparativo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento in parola sono state approvate, con parere favorevole unanime, dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali, in riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nella seduta tenutasi in data odierna;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49, 1° c. del D. Lgs. 18 agosto, n. 267 (TUEL) e smi;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, dei n. 9 (*nove*) consiglieri presenti e votanti, resi e verificati nelle forme e modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa:

1. Di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente “*Regolamento per la disciplina dell’installazione di manufatti e strutture temporanee leggere su aree private di pertinenza delle attività produttive*”, giusto prospetto comparativo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2. Di mandare al Responsabile dell’U.T. comunale per l’adozione di tutti gli atti successivi e consequenziali.

Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente:

con voti favorevolmente unanimi, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI E STRUTTURE TEMPORANEE LEGGERE SU AREE PRIVATE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE"

ARTICOLO ORIGINARIO	MODIFICA PROPOSTA
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Definizione</p> <p>1.<i>omissis</i>.....</p> <p>2. Le strutture devono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Tali manufatti devono avere carattere di precarietà dal punto di vista temporale, nel senso che la loro presenza sul territorio deve essere limitata nel tempo, di durata non superiore ad un anno e rinnovabile per un massimo di tre volte, ove l'installazione risulti da un anno all'altro consecutiva e continuativa, ad eccezione di quelle riferibili alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che, tenuto conto del loro contenuto oggettivo di stagionalità, possono essere, comunque rinnovate ogni anno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Definizione</p> <p>1.<i>omissis</i>.....</p> <p>2. Le strutture devono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Tali manufatti devono avere carattere di precarietà dal punto di vista temporale, nel senso che la loro presenza sul territorio deve essere limitata nel tempo, di durata non superiore ad un anno e rinnovabile per un massimo di tre volte, ove l'installazione risulti da un anno all'altro consecutiva e continuativa, ad eccezione di quelle riferibili alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che, tenuto conto del loro contenuto oggettivo di stagionalità, possono essere, comunque rinnovate ogni anno a semplice comunicazione dell'interessato, per un massimo di 7 anni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Caratteristiche e superfici dimensionali</p> <p>1. I manufatti leggeri, oggetto del presente regolamento, ubicati su suoli privati o su suoli pubblici, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovranno avere una superficie coperta ovvero di pubblico esercizio esistente, con un minimo non inferiore a mq. 20, escludendo la superficie per servizi.</p> <p>.....<i>omissis</i>.....</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Caratteristiche e superfici dimensionali</p> <p>1. I manufatti leggeri, oggetto del presente regolamento, ubicati su suoli privati o su suoli pubblici, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovranno avere una superficie coperta ovvero di pubblico esercizio esistente, con un minimo non inferiore alla superficie minima prevista per legge necessaria per lo svolgimento dell'attività</p> <p style="text-align: right;">.....<i>omissis</i>.....</p>

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO
(Dott. Giovanni Gaggiardo)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giovanni Lamattina)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi :

- mediante affissione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);
- nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla Residenza comunale, li **19/07/2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giovanni Lamattina)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Dalla Residenza comunale, li **19/07/2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giovanni Lamattina)